

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. CXXIII**

**n. 1**

## **RELAZIONE**

**SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'AMBITO  
DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE  
INIZIATIVE DI PACE E UMANITARIE  
IN SEDE INTERNAZIONALE**

**(ANNO 1992)**

*(articolo unico, comma 3, della legge 6 febbraio 1992, n. 180)*

**Presentata dal Ministro degli affari esteri**

**(ANDREATTA)**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 10 agosto 1993**  
—————





## Ministero degli Affari Esteri

RELAZIONE AL PARLAMENTO AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1992 n.180.

La Legge 6 febbraio 1992, n. 180 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1992 ed è entrata in vigore il 17 marzo 1992.

Al fine di rendere operativa la Legge 180, il Ministero degli Esteri ha provveduto ai seguenti adempimenti:

1) istituzione di due distinti capitoli di bilancio: il cap. 1584 (fornitura diretta di beni e servizi nel quadro delle iniziative di pace ed umanitarie dell'Italia in sede internazionale) e il cap. 3198 (contributi ad Organizzazioni internazionali, a Stati esteri ed Enti pubblici e privati italiani e stranieri nel quadro della partecipazione italiana ad iniziative umanitarie e di pace in sede internazionale). Il decreto del Ministero del Tesoro istitutivo dei due capitoli è stato registrato alla Corte dei Conti in data 10 giugno 1992. I due capitoli sono poi divenuti operativi nel mese di luglio 1992.

Lo stanziamento ordinario sul cap. 1584 era, nel 1992 di 1 miliardo di lire. A fronte quindi di una disponibilità complessiva sul capitolo di tale ammontare, nell'esercizio 1992, a causa della ritardata istituzione dell'Unità organizzativa preposta alla gestione dei fondi nonché della mancanza di prassi consolidata e di direttive certe sulle procedure da seguire, sono state impegnate e pagate somme per 412,16 milioni di lire per le iniziative più sotto specificate, con un residuo a fine anno di lire 587.838.245. A tali importi si è aggiunta la quota proveniente dall'1% del cap. 4620, equivalente a lire 8.341.197.000, fatta affluire, ai sensi del comma 6

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'articolo unico della Legge con decreto del Ministero del Tesoro del 15 dicembre 1992, registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 1993. Di conseguenza, nel corso dell'esercizio 1992, tale importo non è stato tecnicamente disponibile.

Sul cap. 3198, lo stanziamento ordinario era di lire 5 miliardi, cui si è aggiunta la quota proveniente dall'1% del cap. 4620, equivalente a lire 8.341.198.000, fatta affluire, ai sensi del comma 6 della legge 180 con il medesimo decreto del Ministro del Tesoro del 15 dicembre 1992, registrato alla Corte l'8.3.93. Anche su tale capitolo, a causa delle stesse ragioni suesposte, a fronte di una disponibilità complessiva di lire 13.341.198.000 non è stato possibile assumere impegni nè effettuare pagamenti.

Tutte le somme non impegnate sono comunque state conservate nel bilancio 1993, ai sensi del comma 4 dell'articolo unico della legge.

2) Emanazione, ai sensi del comma 2 della Legge, del Decreto del Ministro che fissa l'elenco delle Organizzazioni ed enti destinatari di contributi per la realizzazione delle iniziative umanitarie e di pace (decreto n. 3218 del 27 luglio 1992).

Ai sensi del comma 3 dell'articolo unico della Legge 180/92 si illustrano qui di seguito le iniziative promosse dal Governo italiano, o alle quali il medesimo ha aderito, le cui relative spese sono state liquidate nell'esercizio finanziario 1992.

INIZIATIVE LE CUI SPESE SONO STATE LIQUIDATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1992

- Decisione politico-diplomatica che ha originato l'intervento:

L'idea di tenere la VI Sessione del negoziato bilaterale sul Medio Oriente nella capitale italiana nell'estate del 1992 - idea nata da un'iniziativa

---

**XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

israeliana condivisa dalle parti arabe del Negoziato avviato nel novembre 1991 a Madrid, nonché dai "cosponsors" (Stati Uniti e Russia) - era stata inizialmente ispirata dall'intendimento di avvicinare la sede negoziale al Medio Oriente ed aveva fatto registrare la piena disponibilità del Governo italiano.

- Destinatari e finalità dell'iniziativa:

Destinatarie dell'iniziativa erano le parti (Israele, Siria, Libano e Giordano-palestinesi) e gli stessi "cosponsors", mentre le sue finalità erano state emblematicamente riassunte nell'espressione "conseguimento di una pace reale", tenuto conto in primo luogo dell'inconsistenza della prima fase del processo negoziale svoltosi a Madrid e successivamente a Washington.

- Programma:

Il programma di intervento era stato subordinato sin dall'inizio all'osservanza dei c.d. "terms of reference" predisposti sin dalle precedenti sessioni di Washington dai "cosponsors" con particolare riguardo all'ordine dei lavori ed alla loro suddivisione in autonome aree negoziali che tenessero conto di alcune particolari esigenze delle parti.

E' stata pertanto svolta un'intensa attività mirante a predisporre, in collaborazione con altre Amministrazioni dello Stato (Presidenza del Consiglio, Interni, Difesa), gli strumenti idonei ad assicurare sul piano organizzativo e logistico la preparazione della Sessione. Ciò aveva reso necessario il reperimento di una sede idonea, tenuto conto in primo luogo del delicato aspetto della sicurezza e della necessità di disporre per un periodo di tempo illimitato, che, d'intesa con la Presidenza del Consiglio e con il Ministero dell'Interno, era stato individuato nel modernissimo e funzionale Centro Conferenze Internazionali dello stesso Dicastero adiacente all'Istituto Superiore di Polizia.

- Mezzi impiegati:

Circa i mezzi impiegati, si fa presente che si è reso indispensabile effettuare lavori di adattamento della sede del predetto Centro facendone gravare i relativi oneri sul citato Cap.1584.

Nell'esercizio 1992 sono state impegnate sul predetto somme per 562,77 milioni di lire e sono state pagate somme per 412,16 milioni di lire. Dette somme si riferiscono a cinque contratti (eseguiti secondo le procedure di cui al DPR n.116/90) riguardanti lavori e forniture effettuati ai fini dell'organizzazione della VI Sessione del Negoziato bilaterale sul Medio Oriente.

Il previsto svolgimento a Roma della Sessione è stato successivamente sospeso, su proposta americana interinata dalle parti ed i relativi lavori hanno nel frattempo avuto luogo a Washington.

Nonostante tale imponderabile evenienza, i lavori realizzati nella sede del predetto Centro Conferenze Internazionali del Ministero dell'Interno sono stati ritenuti idonei a consentirne l'utilizzazione in occasione della eventuale tenuta a Roma dei negoziati bilaterali, eventualità che, pur allontanatasi, a tutt'oggi non può dirsi definitivamente esclusa.

In conclusione, nell'esercizio 1992 la Legge 180 non ha potuto, per le ragioni tecniche suesposte, dispiegare appieno le sue ampie potenzialità. Tuttavia, tenuto conto che le somme del capitolo 1584 non impegnate nell'esercizio 1992 sono state conservate nel bilancio 1993, ai sensi del comma 4 della Legge, esse saranno utilizzate per la copertura finanziaria delle numerose iniziative, già avviate materialmente nel corso dell'anno 1992, portate avanti nel corrente anno, ed i cui relativi oneri graveranno sull'esercizio 1993. Tra esse menzioniamo quelle di maggior rilievo, ossia: la Missione Comunitaria di monitoraggio nella ex Jugoslavia, la Conferenza di Pace per la ex Jugoslavia, l'Operazione UNPROFOR, il programma umanitario speciale delle Nazioni Unite per le popolazioni dell'Irak, le missioni di monitoraggio della CSCE nella ex Jugoslavia, in Georgia ed in Estonia, ecc. Di queste ultime sarà dato conto nella relazione che si riferirà all'anno 1993.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. 180

LEGGE 6 febbraio 1992.

Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, sono autorizzati interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.

2. Le organizzazioni e gli enti di rilievo internazionale di cui al comma 1 sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, che viene aggiornato annualmente. In considerazione di circostanze particolari il Ministro degli affari esteri può inoltre autorizzare, per gli interventi di cui al comma 1, contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco, per singole e circoscritte iniziative, previa comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

3. Il Ministro degli affari esteri invia annualmente al Parlamento una relazione circa le iniziative avviate in attuazione della presente legge, il loro sviluppo e la loro conclusione, allegando a tal fine un rendiconto.

4. Le somme per le attività previste dalla presente legge non impegnate in ciascun anno possono esserlo nell'anno successivo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1991, si provvede per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali», e per il triennio 1992-1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando il corrispondente accantonamento.

6. Per le iniziative di cui alla presente legge destinate a

utilizzata, oltre agli stanziamenti indicati nel comma 5, una quota non superiore all'1 per cento dello stanziamento del capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da individuare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli, MARTELLI

N. 181

LEGGE 7 febbraio 1992.

Modifiche al codice penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'articolo 316-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dopo le parole «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dalle Comunità europee».

Art. 2.

1. Nell'articolo 321 del codice penale, come sostituito dall'articolo 11 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dopo le parole «articolo 319-bis» sono inserite le seguenti: « , nell'articolo 319-ter».

Art. 3.

1. Nell'articolo 322 del codice penale, come sostituito dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1990, n. 86, al secondo comma, dopo la parola «doveri» sono inserite le

